



COPIA

COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n. 2015 04.11/01

Deliberazione della Giunta Comunale

N. **228** registro delibere

Data **10/12/2015**

Oggetto: SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RINNOVO DETERMINAZIONE TARIFFE PER CONSEGNA "OGGETTI RINVENUTI".

Il giorno dieci del mese di dicembre dell'anno duemilaquindici ad ore 10:10, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso ai componenti, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

composta dai Signori:

VALDUGA FRANCESCO	Sindaco
AZZOLINI CRISTINA	Vicesindaco
PREVIDI MAURO	Assessore
GRAZIOLA GIUSEPPE	Assessore
TOMAZZONI MAURIZIO	Assessore
BORTOT MARIO	Assessore
PLOTEGHER CARLO	Assessore
CHIESA IVO	Assessore

Sono assenti giustificati i signori: Tomazzoni .-

Presiede: VALDUGA FRANCESCO

Assiste: DI GIORGIO GIUSEPPE - SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal **11/12/2015**
al **21/12/2015**

f.to DI GIORGIO GIUSEPPE
Segretario generale

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to VALDUGA FRANCESCO

IL SEGRETARIO

f.to DI GIORGIO GIUSEPPE

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **22/12/2015**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 79, comma 3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale

Il Segretario Generale

OGGETTO: Servizio Polizia locale – rinnovo determinazione tariffe per consegna “oggetti rinvenuti”.

Relazione.

Gli articoli da 927 a 931 del Codice civile disciplinano il ritrovamento delle cose e dispongono, in sintesi, quanto segue:

- chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento;
- il Sindaco rende nota la consegna a mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del Comune da farsi per due domeniche successive e restare affisso per tre giorni ogni volta;
- trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita appartiene a chi l’ha trovata; così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo le cose o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse;
- il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questo lo richiede il decimo della somma o il prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o prezzo eccede i 5,16 euro il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Il Comando della polizia locale cura la pubblicazione all’albo pretorio dell’elenco degli oggetti rinvenuti, contatta i proprietari (quando è possibile l’identificazione), cura la custodia dei beni per il tempo previsto dalla legge, si incarica della consegna del bene al proprietario, ritira il premio indicato dal Codice civile, riconsegna al rinvenitore il bene qualora questi decide di volersene appropriare, rilascia la copia del verbale di consegna della cosa mobile quale titolo dell’acquisto per invenzione.

Il Codice civile prevede il pagamento delle spese necessarie per svolgere il servizio e, non essendo previste allo scopo entrate tributarie, occorre fissare un rimborso che in linea di massima garantisca l’intero costo economico-tecnico sostenuto dall’amministrazione per la produzione del servizio medesimo, tenendo quindi conto dei costi delle spese postali e della custodia degli oggetti rinvenuti, nonché delle attività ricognitive necessarie per conoscere il proprietario, particolarmente onerose in caso di apparecchi cellulari.

Con propria deliberazione n. 80 del 27.4.2009 per il periodo 27.4.2009-31.12.2011 la giunta comunale ha determinato le tariffe per la consegna degli “oggetti rinvenuti”, e successive deliberazione n. 270 del 20.12.2011 per il periodo 1.1.2012-31.12.2013 e n. 283 del 23.12.2013 per il periodo 1.1.2014-31.12.2015 la giunta comunale ha adeguato il rimborso forfetario.

Dato che, per la tipologia dei servizi in parola, risulta difficile quantificare in modo puntuale il costo economico-tecnico sostenuto per l’erogazione del servizio medesimo, il Comando di Polizia Locale ha proposto di determinare il livello di rimborso spese da richiedere alla utenza “oggetti rinvenuti” per i servizi erogati in maniera forfetaria, e precisamente:

Descrizione	Importo euro
Oggetti di qualsiasi dimensione rinvenuto e riconsegnato nel medesimo giorno, o se trattasi di rinvenimento relativo ad oggetti che risultino refurtiva	esente da spese

Solo documenti (C.I.; Pat. guida; tessere sanitarie; ecc.)	esente da spese
piccoli oggetti (fino alla dimensione di una normale borsetta da donna)	euro 10,00
oggetti di più grandi (borsoni; valige; biciclette o altri beni ingombranti)	euro 20,00

La giunta valuta la proposta come equa e meritevole di approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE

premesse quanto sopra;

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione - ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Servizio Polizia Locale Marco D'Arcangelo;
- parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario Marisa Prezzi;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

delibera

1. di approvare le seguenti tariffe per il rimborso per il servizio “oggetti rinvenuti” erogato dal Comando polizia locale:

Descrizione	Importo euro
oggetti di qualsiasi dimensione rinvenuto e riconsegnato nel medesimo giorno, o se trattasi di rinvenimento relativo ad oggetti che risultino refurtiva	esente da spese
solo documenti (C.I.; Pat. guida; tessere sanitarie; ecc.)	esente da spese
piccoli oggetti (fino alla dimensione di una normale borsetta da donna)	euro 10,00
oggetti di più grandi (borsoni; valige; biciclette o altri beni ingombranti)	euro 20,00

2. per tutti gli oggetti se ne è richiesta la spedizione si addebitano anche le spese postali;
3. di stabilire che il rimborso al precedente punto 1) **si applica dal 1.1.2016** e che l'incasso dei proventi si effettuerà presso il Comando polizia locale con pagamento in contanti, a mezzo bancomat o mediante versamento alla Tesoreria comunale;
4. il rimborso di cui al punto 1) è aggiornato ogni due anni, conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministero della Giustizia, emanato il 1° dicembre di ogni biennio a norma dell'art. 195 comma 3 del Codice della Strada;

5. di dare atto che la relativa entrata sarà accertata al capitolo **0370/11** del bilancio comunale;
6. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del DPreg. N.3/L del 2005 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del DLgs. 2.7.2010 n. 104.
7. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.